

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

11 Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nella persona dei don. Massimo Pignata, quale Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto "mandato", riservata per la decisione all'udienza dei 30 ottobre 2017, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

SOCIETA MANDATARIA

attrice

E

SOCIETA MANDANTE

convenuta

NONCHE'

SOCIETA CAPOGRUPPO

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attrice SOCIETÀ MANDATARIA: accogliere la domanda.

Per la convenuta SOCIETA MANDANTE: rigettare la domanda.

Per la convenuta SOCIETA CAPOGRUPPO: rigettare la domanda

FATTO E DIRITTO

1.La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 20 comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.

2.Con atto di citazione notificato il 18 aprile/3 maggio 2013, la SOCIETÀ MANDATARIA, in persona del liquidatore p.t., conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la SOCIETA MANDANTE e la SOCIETA CAPOGRUPPO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., chiedendo così provvedersi: previa declaratoria delle gravi inadempienze contrattuali della SOCIETA MANDANTE in relazione al contratto di mandato datato 18 maggio 2004 e registrato l'1 giugno 2004 (il cui art. 5 prevedeva l'impegno della MANDANTE a conferire alla MANDATARIA "...una percentuale significativa delle pratiche..."), condannare le convenute, alternativamente o in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.436.000,00 (di cui euro 936.000,00 per mancato guadagno rapportato ai mesi per i quali l'attrice non aveva ricevuto incarichi e per la ingiustificata riduzione, in totale, del numero di pratiche affidate, ed euro 500.000,00 per la perdita dell'avviamento commerciale e la lesione all'immagine), o in quella maggiore o minore da

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Massimo Pignata n.3649 del 16 aprile 2018.

accertarsi, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto,

Si costituivano la SOCIETA MANDANTE e la SOCIETA CAPOGRUPPO (ora *omissis*), in persona dei rispettivi legali rappresentanti: quest'ultima eccitava il difetto di legittimazione passiva ed entrambe concludevano, in ogni caso, per il rigetto della domanda in quanto infondata.

3. Tanto premesso, in via preliminare va ritenuto il difetto di legittimazione passiva della convenuta CAPOGRUPPO, la quale non risulta aver sottoscritto il contratto di mandato oggetto di causa, stipulato solo tra le altre due parti; né rileva, in termini di responsabilità contrattuale, il potere di direzione e controllo attribuito alla CAPOGRUPPO nei confronti della controllata (SOCIETA MANDANTE), ove si consideri che le società che fanno parte di uno stesso gruppo, pur se sottoposte al potere di direzione e coordinamento da parte della capogruppo, mantengono la propria autonomia giuridica e strutturale (Cass. Civ., Sez. 1, 6 giugno 2003, n. 9100; efi-, anche, in termini, Cass. Civ., Sez. VI, 12 febbraio 2013, n. 3482).

4. In ogni caso, la domanda è infondata e va rigettata e tale statuizione riveste evidente valore assorbente su ogni altra questione.

Militano in tal senso i seguenti concordi elementi di valutazione:

- il contratto di mandato registrato il 27 giugno 1997 prevedeva che la MANDANTE (all'epoca denominata *omissis*) si impegnava (art. 4) a conferire alla MANDATARIA (*omissis*) "...una percentuale non inferiore - in termini numerici di pratiche e senza riferimento al valore delle stesse - a circa il settantacinque per cento delle pratiche ... Convenzionalmente, circa il settantacinque per cento deve essere interpretato come facoltà di conferire un numero di pratiche oscillante tra il settanta e l'ottanta per cento del loro numero totale";

- il successivo contratto di mandato (oggetto di causa) datato 18 maggio 2004 e registrato l'11 giugno 2004 prevede quanto segue (art. 5): la MANDANTE, "...preso atto che le condizioni economiche che regolano il presente contratto sono praticate in vista di un flusso di incarichi per quanto possibile costante e tale consentire l'astratta profittabilità dell'impresa mandataria, chiamata ad investire in risorse umane e materiali, si impegna a conferire al mandatario una percentuale significativa delle pratiche per le quali si registrino canoni/rate insolute da oltre 60 gg. dalla naturale scadenza. L'inoltro degli affidamenti sarà mensile e la restituzione delle pratiche, tutte accompagnate da idonea relazione, dovrà avvenire entro 90 gg. circa dall'affidamento. Al fine di consentire una corretta gestione delle pratiche affidate ed evitare inutili e dannose sovrapposizioni, il mandante diramerà alla propria struttura sia interna che esterna adeguate istruzioni onde evitare la riduzione di efficacia dell'intervento del mandatario il cui compenso deriva appunto dalla detta efficacia. Il flusso informativo e la relativa documentazione restano quelli in uso";

- nessun dubbio interpretativo sorge in ordine al numero delle pratiche da affidare da parte della MANDANTE: se il precedente contratto stabiliva una soglia determinata ("...una percentuale non inferiore - in termini numerici di pratiche e senza riferimento al valore delle stesse - a circa il settantacinque per cento delle pratiche ..."), il mandato per cui causa si limitava ad indicare in termini del tutto generici "... una percentuale significativa delle pratiche per le quali si registrino canoni/rate insolute da oltre 60 gg. dalla naturale scadenza", espressione che — sia in sé considerata sia in rapporto alla precedente specifica previsione — rende palese la volontà del contraenti di non stabilire alcun limite minimo dando rilievo piuttosto alle scelte discrezionali della mandante;

- e tale intento è chiaramente evincibile dalle ulteriori espressioni utilizzate ("...in vista di un flusso di incarichi per quanto possibile costante e tale consentire l'astratta profittabilità

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Massimo Pignata n.3649 del 16 aprile 2018.

dell'impresa mandataria..."), che sottolineano proprio l'assenza di concreti e puntuali parametri cui ancorare il numero di incarichi ("per quanto possibile") ed i margini di profitto della MANDATARIA ("astratta profittabilità");

- peraltro, la convenuta SOCIETA MANDANTE ha indicato in comparsa di risposta (pagg. 4-5) il numero di incarichi effettivamente conferiti dal 2004 al 2011 (2004 = 1.778; 2005 = 2.171; 2006 = 1.875; 2007 = 2.624; 2008 = 2.124; 2009 = 1.753; 2010 = 1.386; 2011 = 632) e gli importi corrisposti alla MANDATARIA (2006 = euro 760.825,45; 2007 = euro 785420,33; 2008 = euro 736.088,63; 2009 = euro 763.497,62; 2010 = euro 665.004,95; 2011/2012 = euro 433.909,37), dati non specificamente contestati, sotto il profilo numerico (fatta eccezione per il calcolo I.V.A.), dalla società attrice (cfr., in particolare, la memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. e gli scritti conclusionali): ne consegue l'impossibilità di ravvisare gli estremi dell'inadempimento imputabile a parte convenuta trattandosi di valori certamente in linea con la "astratta profittabilità" convenzionalmente (e genericamente) concordata la cui diminuzione rispetto a quelli registrati nella vigenza del precedente contratto è parimenti coerente con la mancata previsione di un limite minimo; - quanto all'affidamento a terzi di pratiche, va ricordato che Part. 4 del contratto prevede che "Il presente mandato viene conferito ed accettato senza vincoli di esclusiva";

- premessa anche in tal caso la genericità della relativa previsione contrattuale ("Al fine di consentire una corretta gestione delle pratiche affidate ed evitare inutili e dannose sovrapposizioni il mandante diramerà alla propria struttura sia interna che esterna adeguate istruzioni onde evitare la riduzione di efficacia dell'intervento del mandatario il cui compenso deriva appunto dalla detta efficacia"), altrettanto generica è l'ulteriore contestazione (pag. 6 della citazione: "...in spregio agli accordi sottoscritti divenne sistematica l'interferenza delle varie agenzie sparse sul territorio..."), in ogni caso non confermata in maniera puntuale dalla corrispondenza prodotta (cfr. le missive in atti), che non consente in alcun modo di individuare con certezza l'esistenza e l'entità, in riferimento a ben determinate pratiche, di tale "interferenza" e di tradurre quest'ultima in termini risarcitori;

- quanto, poi, all'omesso affidamento di incarichi per alcuni mesi, va segnalato che l'espressione utilizzata nel contratto ("L'importo degli affidamenti sarà mensile") sembra piuttosto rimandare, nella stessa prospettiva delle restanti previsioni, ad un indirizzo di massima senza alcun limite prestabilito e sempre nel contesto di un accordo contrattuale privo di riferimenti specifici e, quindi, di limiti e corrispondenti valori effettivamente esigibili;

- i rilievi di cui sopra rendono superflua qualsivoglia valutazione in ordine al *quantum debeatur*, non senza evidenziare, per completezza, la genericità delle richieste risarcitorie sia in rapporto alla già evidenziata genericità delle commentate clausole contrattuali sia in riferimento ad ulteriori voci di danno (in particolare, avviamento commerciale, danno all'immagine, violazione dei principi di correttezza e buona fede) di cui non vi è alcuna attendibile prova documentale, ferma restando l'assenza delle condizioni per una liquidazione in via equitativa: al riguardo, è noto il principio in base al quale il ricorso al criterio equitativo è consentito non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nei suoi precisi ammontari, il danno di cui è certa la sussistenza (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 8 novembre 2016, n. 22638);

- le considerazioni fin qui espresse impongono, come già ritenuto in corso di causa, di non dare ingresso ad alcuna attività istruttoria, del tutto superflua.

La domanda, pertanto, va rigettata.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della lite, alle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta.

PQM

Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, nella persona del dott. Massimo Pignata in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Società MANDATARIA, in persona del liquidatore p.t., nei confronti della SOCIETA MANDANTE e della SOCIETA CAPOGRUPPO (ora *omissis*), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con atto di citazione notificato il 18 aprile/3 maggio 2013, così provvede:

1) rigetta la domanda;

2) condanna l'attrice SOCIETÀ MANDANTARIA al pagamento, in favore della convenuta SOCIETA MANDANTE, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie (5%), I.V.A. t C.P.A. come per legge;

3) condanna l'attrice SOCIETÀ MANDANTARIA al pagamento, in favore della convenuta SOCIETA CAPOGRUPPO, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Napoli il 19 marzo 2018.

IL GIUDICE
MASSIMO PIGNATA

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*